



## **CRITERI E PROCEDURA INDIVIDUAZIONE NUMERO MASSIMO INCARICHI** **AMMINISTRATORI E SINDACI**

Il consiglio di amministrazione, in base al criterio applicativo 1.C.3. del Nuovo Codice di Autodisciplina, esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco da essi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società. A tal fine sono stati individuati dei criteri generali, di seguito riportati, differenziati in ragione dell'impegno connesso a ciascun ruolo (di consigliere esecutivo, non esecutivo o indipendente), anche in relazione alla natura e alle dimensioni delle società in cui gli incarichi sono ricoperti nonché alla loro eventuale appartenenza al gruppo.

### **Amministratori:**

Gli amministratori accettano la carica e la mantengono in quanto ritengono di potere dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, tenuto conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, sia dell'impegno loro richiesto dalle ulteriori attività professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte.

Gli Amministratori entro il 28 febbraio di ogni anno e in ogni caso entro 30 giorni dall'assunzione di incarichi in altre società comunicano formalmente al Presidente del Consiglio di Amministrazione gli incarichi ricoperti.

Nella riunione in cui il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio relativo all'esercizio precedente, sarà valutato il cumulo degli incarichi degli amministratori come segue:

#### **- Amministratori Esecutivi:**

- a) Gli amministratori con deleghe non devono avere altri incarichi esecutivi all'interno di Consigli di Amministrazione di società quotate.
- b) Gli amministratori con deleghe possono avere altri incarichi esecutivi all'interno di Consigli di Amministrazione di una società grande o società di interesse pubblico individuabili nelle definizioni di cui all'allegato a) .
- c) Gli amministratori con deleghe possono avere altri incarichi non esecutivi all'interno di Consigli di Amministrazione di tre società grandi o società di interesse pubblico individuabili nelle definizioni di cui all'allegato a) .



- **Amministratori Indipendenti e Non esecutivi**

- a) Gli amministratori indipendenti o non esecutivi non devono avere incarichi in più di cinque società quotate oltre a incarichi esecutivi in un massimo di due società grandi o società di interesse pubblico individuabili nelle definizioni di cui all'allegato a).

Restano escluse dal limite di cumulo le cariche ricoperte in società del Gruppo.

Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Società e invita l'amministratore ad assumere le conseguenti decisioni.

Sulla base delle informazioni fornite, gli amministratori rispettano i citati limiti al cumulo degli incarichi.

**Sindaci**

Il Consiglio di Amministrazione, attenendosi a quanto disposto dai regolamenti Consob, determina quanto segue:

- a) Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque o più società quotate;
- b) Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso altre società per azioni nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'allegato a).
- c) Entro 15 giorni dall'accettazione della carica i componenti dell'organo di controllo comunicano formalmente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale gli incarichi in altre società per azioni. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione renderà note tali situazioni nella successiva riunione del Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito della massima trasparenza in ordine al sistema di governance di CDC i presenti principi saranno pubblicati sul sito Internet della società ([www.cdc.it](http://www.cdc.it)).

Il Consiglio di Amministrazione si riserva di modificare la presente procedure sia in considerazione di modifiche normative o regolamentari, sia in considerazione di modifiche organizzative.



## ALLEGATO “A”

**Calcolo del limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all’art. 148-bis, comma 1 del D. Lgs. n.58/98 - Informazioni da trasmettere annualmente alla Consob**

### **1. Definizioni**

Nel presente allegato si intendono per:

**Emittenti:** i soggetti italiani che emettono azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o altri paesi dell’Unione Europea e le società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del Testo unico;

- **Società di interesse pubblico:** le banche, gli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le Sim ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera e) del Testo unico, le società di investimento a capitale variabile (SICAV) ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera i) del Testo unico, le società di gestione del risparmio ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera o) del Testo unico, le imprese di assicurazione ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere s), t) e u) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, costituiti in forma di società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile e diversi dagli emittenti;

- **Componente dell’organo di controllo:** il componente effettivo del collegio sindacale, del comitato di controllo sulla gestione o del consiglio di sorveglianza;

- **Sindaco incaricato del controllo contabile:** sindaco che esercita le funzioni previste dall’art. 2409-bis, comma 3 del codice civile;

- **“Amministratore con deleghe gestionali”:** l’amministratore unico o l’amministratore delegato ai sensi dell’articolo 2381 del codice civile;

- **Società controllata:** società inclusa nell’area di consolidamento, il cui componente dell’organo di controllo riveste analogo carica nella capogruppo;

- **Società grande:** società, diversa dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che, individualmente o complessivamente a livello di gruppo, qualora rediga il bilancio consolidato: i) occupa in media durante l’esercizio almeno 250 dipendenti; ovvero ii) presenta ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 50 milioni di euro e un attivo dello stato patrimoniale superiore a 42 milioni di euro;

- **Società media:** società, diversa dagli emittenti e dagli società di interesse pubblico, che individualmente o complessivamente a livello di gruppo, qualora rediga il bilancio consolidato, occupa in media durante l’esercizio meno di 250 dipendenti e non supera uno dei seguenti limiti: i) 50 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; ii) 43 milioni di euro di attivo dello stato patrimoniale;

- **Società piccola:** società, diversa dagli emittenti e dagli società di interesse pubblico, che non supera due dei limiti previsti dall’art.2435-bis del codice civile: i) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 3.650.000 euro; ii) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 7.300.000 euro; iii) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità e la società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999 n.130;

- **Incarichi esenti:** incarichi di liquidatore assunti nel procedimento disciplinato dal libro V, capo VIII, del codice civile ovvero incarichi assunti a seguito di nomina disposta dall’autorità giudiziaria o amministrativa nei procedimenti previsti dall’art. 2409, quarto comma, del codice civile, e nelle



procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle leggi speciali, ivi comprese quelle riguardanti società di interesse pubblico;

- **Peso**: valore del singolo incarico, individuato tenuto conto dell'impegno, in termini temporali, richiesto in funzione della tipologia e delle caratteristiche della società nella quale lo stesso è ricoperto; ;

- **Peso nella controllata**: valore che rappresenta l'impegno, in termini temporali, in una società controllata. Il peso attribuito a tale incarico, si ricava applicando il coefficiente di riduzione 0,40% al peso riferito alla corrispondente tipologia di incarico per le società di interesse pubblico e le società grandi e dello 0,50% per le società medie, rispetto al peso attribuito a una società delle medesime caratteristiche non controllata.

Il coefficiente non si applica nel caso di controllate quotate di emittenti.

I parametri quantitativi sono riferiti ai dati riportati nell'ultimo bilancio approvato

#### **Modello di calcolo del limite al cumulo degli incarichi con l'attribuzione dei pesi alle diverse tipologie di incarico in funzione delle categorie di società**

Il punteggio è ottenuto effettuando la somma dei prodotti tra il numero di incarichi svolti per ogni tipologia definita ed il peso attribuito alla stessa. Tale somma, stante il limite massimo di incarichi in emittenti pari a 5, non deve essere superiore a 6.



		Tipologia di incarico per categoria di società	Peso	Numero di incarichi	Punteggio	
EMITTENTI	}	Emittente - Componente di organo di controllo	1		0,00	Limite numero incarichi ≤ 5
		Emittente - Amministratore con deleghe gestionali	2		0,00	
		Emittente - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo	1		0,00	
		Emittente - Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo	0,75		0,00	
SOCIETA' DI INTERESSE PUBBLICO	}	Società di Interesse pubblico - Componente di organo di controllo	0,75		0,00	
		Società di Interesse pubblico - Componente di organo di controllo in controllata	0,45		0,00	
		Società di Interesse pubblico - Amministratore con deleghe gestionali	2		0,00	
		Società di Interesse pubblico - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo	0,75		0,00	
		Società di Interesse pubblico - Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo	0,6		0,00	
		Grande - Sindaco con incarico di controllo contabile	0,6		0,00	
SOCIETA' NON QUOTATE E NON DIFFUSE	}	Grande - Sindaco con incarico di controllo contabile in controllata	0,36		0,00	Società grandi > 250 dipendenti ovvero > € 50 mln di ricavi e > € 43 mln di attivo
		Grande - Componente di organo di controllo	0,4		0,00	
		Grande - Componente di organo di controllo in controllata	0,24		0,00	
		Grande - Amministratore con deleghe gestionali	1		0,00	
		Grande - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo	0,4		0,00	Società medie ≤ 250 dipendenti e ≤ € 50 mln di ricavi ovvero ≤ € 43 mln di attivo
		Grande - Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo	0,3		0,00	
		Media - Sindaco con incarico di controllo contabile	0,4		0,00	
		Media - Sindaco con incarico di controllo contabile in controllata	0,2		0,00	
		Media - Componente di organo di controllo o Amministratore	0,2		0,00	
		Media - Componente di organo di controllo in controllata	0,1		0,00	
Piccola - Componente di organo di controllo o Amministratore	esente dal calcolo		-----		Società piccole: limiti previsti dall'art. 2435-bis del codice civile	
					0,00	Limite punteggio ≤ 6